



MARIA LUIGIA

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

POLIAMBULATORIO

DATI RELATIVI ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA (legge n.24 - 8 marzo 2017 - Art.10 comma 4)

Le strutture sono tenute a rendere nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

Dati relativi al contratto

Agenzia	Parma
Numero di polizza	2017/03/2303055
Decorrenza contratto	31/12/2018
Scadenza contratto	31/12/2019

Impresa che presta la copertura assicurativa

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).

Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.

Sito internet: www.realemutua.it .

E-mail: buongionnoreale@realemutua.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n 966 REA Torino, n.9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.906 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia e 1.846 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è pari al 346,5% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR).



MARIA LUIGIA

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

POLIAMBULATORIO

Descrizione attività assicurata

Esercente una casa di cura destinata a soggetti affetti da malattie nervose e mentali, con svolgimento di ogni attività diagnostica e clinica svolta anche tramite il ricorso a strutture esterne che le finalità curative specifiche richiedono e prevedono, ivi compresa ogni attività complementare, sussidiaria nulla escluso né eccettuato. La struttura dispone di n. 164 posti letto. Nella struttura non svolti interventi chirurgici né interventi di tipo invasivo.

I rischi assicurati e i massimali

Il prodotto “Responsabilità Civile – Strutture Sanitarie e Sociosanitarie” contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile di enti sanitari quali, ad esempio, cliniche private, poliambulatori, cliniche odontoiatriche, residenze sanitarie, laboratori d’analisi, case famiglia, case di riposo, e centri di riabilitazione.

Le garanzie contenute nel prodotto sono suddivise tra RCT - Responsabilità Civile nei confronti di Terzi e RCO – Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori di lavoro.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese per sinistro di: euro 4.000.000 RCT e euro 4.000.000 RCO.

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito.

Reale Mutua si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i..

Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne il Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) a titolo di risarcimento di danni cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.



Clausole relative alla R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per:

- 1) la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento dei servizi di: ristorazione, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande; pulizia e sanificazione dei locali; giardinaggio e manutenzione delle aree verdi; lavanderia; servizio di igiene della persona (parrucchiere e barbieri); servizio di guardiana e vigilanza. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti diversi dall'Assicurato, l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente;
- 2) la responsabilità civile derivante all'Assicurato: per danni cagionati a terzi, compresi gli assistiti, in occasione di uscite all'esterno con accompagnamento di familiari o conoscenti, purché autorizzate dall'Assicurato; dall'erogazione di servizi sanitari presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede; dalla concessione in comodato o in uso a terzi di attrezzature, apparecchiature o presidi sanitari;
- 3) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di volontari o obiettori di coscienza che prestino la loro attività presso l'Assicurato;
- 4) la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
- 5) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto. L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da: lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato; caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante; spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture. Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio o da rigurgiti di fogne. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;
- 6) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- 7) le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 100.000 per sinistro e per annualità



assicurativa. Col termine di “perdite pecuniarie” si intende il pregiudizio economico non derivante da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose;

- 8) la responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge;
- 9) i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non risarcibile di € 2.500 con il limite di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- 10) i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti, per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose portate nella struttura assicurata, consegnate o non consegnate. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori in genere;
- 11) i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, con esclusione dei lavori eseguiti presso terzi. Nel caso esista, in nome e per conto dell'Assicurato, polizza incendio con copertura "ricorso terzi e/o vicini", tale estensione di garanzia varrà per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La presente garanzia opera con il limite di risarcimento di € 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Clausole relative alla R.C.O.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per: le malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) in caso di ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi



MARIA LUIGIA

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

POLIAMBULATORIO

- accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
 - 4) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori, finalizzati o meno ad emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
 - 5) per le malattie causate da amianto.

Rischi esclusi

La garanzia R.C.T non vale per i danni:

- A.1. direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti, da parte del Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e Tecnico nonché del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi del del D.Lgs. n. 81/08;
- A.2. conseguenti al servizio di pronto soccorso;
- A.3. conseguenti a prestazioni di medicina estetica o a interventi di chirurgia estetica;
- A.4. da distribuzione e utilizzazione del sangue;
- A.5. da attività di ricerca e sperimentazione clinica;
- A.6. da mancata acquisizione del consenso informato, salvo nei casi di necessità e urgenza previsti per legge;
- A.7. derivanti dalla pratica della fecondazione o procreazione assistita;
- A.8. derivanti dallo svolgimento delle attività di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- B.1. conseguenti a: atti, fatti o circostanze già note all'Assicurato prima della stipula dell'assicurazione; inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dal precedente punto; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- B.2. derivanti da proprietà ed uso di: veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; natanti, imbarcazioni e navi; aeromobili; veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- B.3. cagionati a cose che il Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedano a qualsiasi titolo alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- B.4. derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- B.5. da furto.



MARIA LUIGIA

OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

POLIAMBULATORIO

La garanzia R.C.T. e R.C.O. non vale inoltre:

C.1. per le malattie professionali, salvo quanto previsto dal precedente punto;

C.2. per i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

C.3. per i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso agli assistiti di quanto da essi corrisposto per le prestazioni ricevute.

Requisiti organizzativi

L'efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte del Contraente, delle autorizzazioni e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per esercizio dell'attività assicurata.

Monticelli Terme, 29 marzo 2019

Il direttore sanitario